

modo inammissibile, non riguardando una questione di giurisdizione, ma di applicazione di norma processuale sulla sospensione) dedotta dalla parte a sostegno esclusivo della negazione o dell'affermazione della giurisdizione: cosa che nella specie accade solo quanto alla dedotta litispendenza, ma non anche per alcuna ipotesi di connessione; infatti, l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione colpisce lo specifico motivo incentrato sulla prospettata insussistenza della giurisdizione per la ragione invece meramente processuale della litispendenza Eurounitaria, ma non quello che involga la sussistenza o meno della giurisdizione sulla domanda originaria in sé e per sé considerata. (*Omissis*).

59. In definitiva, inammissibile il terzo motivo di regolamento (*Omissis*) vanno adottate le conseguenti declaratorie, in applicazione dei seguenti principi di diritto: "è inammissibile, in sede di regolamento di giurisdizione, ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Reg. n. 1215/2012, questa non configurando una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi quel regolamento in quello di competenza c.d. improprio, mai consentito contro i provvedimenti che la sospensione non dispongono". (*Omissis*).

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO PER LITISPENDENZA EUROPEA

SARA ORLANDO
*Dottorando di ricerca
nell'Università di Trento*

1. – L'ordinanza che si annota affronta la questione relativa alla natura giuridica delle norme che si occupano di litispendenza europea¹ di cui alla

¹ In via preliminare, sia consentita una precisazione. Nell'ordinanza in commento viene in rilievo una questione di «litispendenza europea». Nel testo della decisione, tuttavia, il termine è impiegato in maniera interscambiabile con quello di «litispendenza internazionale». Non è questo un caso isolato: la S.C. ha spesso impiegato i due termini in maniera fungibile (si veda, per tutte, Cass. 22 dicembre 2017, n. 30877). L'art. 7 della L. n. 218/1995 e l'art. 29 del reg. U.E. n. 1215/2012 (e, prima di esso, gli artt. 27 del reg. C.E. n. 44/2001 e l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 1968), si occupano entrambi del fenomeno della contemporanea pendenza di due giudizi aventi il medesimo oggetto dinanzi a giudici di Stati diversi, ma in modo affatto differente. Il primo impone al giudice prevenuto di sospendere automaticamente il processo pendente dinanzi a sé in ragione del mero dato cronologico della prevenzione; il secondo invece, lascia al giudice prevenuto un margine di discrezionalità, consistente nella valutazione prognostica della riconoscibilità della decisione straniera secondo i criteri dettati agli artt. 64, 65 e 66 della l. 218 del 1995. Solo la sospensione disposta senza alcun margine di

sezione nona del reg. U.E. n. 1215/2012 e alla individuazione del mezzo con cui dolersi del provvedimento emanato dal giudice nazionale che conosca una questione di litispendenza².

Si vuol qui riflettere sull' idoneità della soluzione proposta dalle Sezioni Unite a garantire una effettiva tutela alle parti coinvolte in controversie con elementi di transnazionalità e, soprattutto, sull'*enforcement* delle norme in materia di litispendenza europea. Resta così sullo sfondo la questione strettamente meritale relativa al caso *de quo*, del quale pertanto ci si limiterà ad illustrare il solo aspetto processuale-dinamico.

Dinnanzi al *Landgericht Mannheim*, due società tedesche avevano convenuto una società italiana e i suoi amministratori, instaurando una pluralità di giudizi aventi ad oggetto la violazione dell'obbligo di correttezza professionale nell'esercizio della attività di mediazione compiuta dai convenuti nell'ambito dello sfruttamento economico di brevetti.

Nelle more dello svolgimento delle liti in Germania, la società italiana e gli amministratori adivano il Tribunale di Torino proponendo nei confronti

discrezionalità per litispendenza europea darebbe vita ad una questione di giurisdizione, non anche quella per litispendenza internazionale.

Da questa differenza, non colta dalle Sezioni Unite, deriva l'esigenza di mantener ben distinti i due concetti. In arg., C. CONSOLO, *Litispendenza "comunitaria", convenzione "parallela" di Lugano, interventi di terzi e sindacabilità in sede di regolamento di giurisdizione* (nota a Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1514), in *Corr. giur.*, 1998, 1208; ID., *La base partecipativa e la aspirazione alla nomofiliachia*, in *Corr. giur.*, 2019, 1569 e S. BARONE, *La sospensione per litispendenza comunitaria e internazionale cui tout court si impartisce il regolamento necessario di competenza* (nota a Cass., sez. un., 22 dicembre 2017, n. 30877), in *Corr. giur.*, 2018, 840. Aderendo alle critiche mosse dagli A. citati relativamente alla fungibilità dei due concetti, le conclusioni raggiunte nel testo saranno da riferire esclusivamente al fenomeno della litispendenza europea.

² La sezione nona del reg. U.E. n. 1215/2012 è rubricata «litispendenza e connessione». Le norme che vengono in rilievo, ai fini del presente studio, sono in particolare gli artt. 29 e 31, i quali si occupano di distribuire la competenza giurisdizionale tra i giudici nazionali degli Stati Membri quando siano contemporaneamente pendenti due controversie aventi il medesimo titolo ed il medesimo oggetto in due Stati diversi. È essenziale notare come la versione italiana del testo del cit. reg. discorra di «norme sui conflitti di competenza», mentre le altre versioni linguistiche discorrono di «*rules of conflict of jurisdiction*», «*règles de conflit de juridictions*», «*normas sobre conflictos de jurisdicción*». L'anomalia lessicale è radicata nel linguaggio tecnico-giuridico italiano. È usuale, infatti, discorrere di «competenza giurisdizionale» per riferirsi alle norme relative al riparto di giurisdizione tra giudici interni e giudici di stati stranieri, distinguendole in tal modo da quelle che ripartiscono la giurisdizione tra giudici interni. Evidenzia tale singolarità A. CARRATTA, *Sospensione per connessione internazionale e regolamento necessario di competenza: un'impossibile "quadratura del cerchio"* (nota a Cass., 26 novembre 2004, n. 22335), in *Int'l Lis*, 2005, 87, il quale definisce l'espressione ossimorica, in quanto i criteri della competenza e quelli della giurisdizione operano su piani differenti.

delle società tedesche più domande aventi ad oggetto l'accertamento negativo delle medesime condotte illecite.

All'immediata contestazione della giurisdizione italiana da parte delle società tedesche, non aveva fatto seguito l'adozione di alcun provvedimento. Le convenute proponevano, quindi, regolamento preventivo di giurisdizione, cui seguiva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c.

Nel loro ricorso, per quanto qui interessa, le società tedesche lamentavano il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande di accertamento negativo ai sensi dell'art. 31 par. 2 reg. U.E. n. 1215/2012, in ragione dell'esistenza, tra le parti, di un accordo di proroga della giurisdizione a favore del giudice tedesco e della contemporanea pendenza di due giudizi identici in Stati Membri differenti.

Le Sezioni Unite hanno esaminato dapprima il motivo di ricorso da ultimo richiamato, perché ritenuto logicamente preliminare; esse sono giunte a dichiarare incontestabile, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ogni questione di litispendenza europea, rimettendo l'applicazione delle relative norme al giudice del merito e precisando che ogni provvedimento in materia è sindacabile a mezzo regolamento di competenza.

Rispetto a questo secondo profilo, proprio il fatto che il giudice torinese non si fosse pronunciato sulla contemporanea pendenza di identici giudizi in diversi Stati Membri e che non avesse adottato alcun provvedimento sospensivo ai sensi dell'art. 31, par. 2, reg. U.E. n. 1215/2012, ha impedito la conversione del regolamento di giurisdizione in quello di competenza, esperibile solo avverso i provvedimenti che la sospensione dispongano.

2. – Al punto 9 della motivazione, con uno stringato richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali³, la S.C. ha preso le distanze da quella ricostruzione che fonda l'ammissibilità del regolamento preventivo *ex art.* 41 c.p.c. contro le ordinanze che dichiarano la litispendenza europea, ravvisando in essa un "difetto temporaneo di giurisdizione" italiana⁴.

Al contrario, la sentenza in epigrafe vi ha scorto un'ipotesi di sospensione necessaria del processo accostabile a quella di cui all'art. 295 c.p.c., con la quale la sospensione per litispendenza europea condividerebbe la natura giuridica ed il rimedio impugnatorio del regolamento di competenza.

³ Più precisamente, Cass., 22 dicembre 2017, n. 30877; Cass., 13 maggio 2019, n. 12638; Cass., 28 aprile 1999, n. 274.

⁴ Cfr. Cass., 8 giugno, 2011 n. 12411 e Cass., 2 agosto 2011, n. 16862.

Al fine di evidenziare la criticità della ricostruzione giova ripercorrere brevemente gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La pronuncia che si annota accoglie una risalente impostazione – fatta propria dalla S.C. sul finire degli anni '90 – che ha individuato nella sospensione per litispendenza internazionale una *species* del *genus* della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.: il giudice adito per secondo avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della contemporanea pendenza di giudizi identici in due Stati diversi e sospendere il giudizio automaticamente, fino all'accertamento definitivo della competenza giurisdizionale del giudice preveniente. Come l'ordinanza di sospensione per pregiudizialità-dipendenza, il provvedimento sospensivo per litispendenza europea sarebbe stato impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., anche in caso di rigetto dell'istanza di sospensione⁵.

In un secondo momento, la Corte si è assestata su una interpretazione più restrittiva, dichiarando inammissibile il controllo a mezzo regolamento di competenza sui provvedimenti di diniego della sospensione⁶.

Nel 2011, si assiste ad una dirompente inversione di rotta: la S.C. identifica nel provvedimento sospensivo per litispendenza la fonte di un "difetto temporaneo di giurisdizione"⁷. Il giudice prevenuto, infatti, si sarebbe trovato privato della propria *potestas iudicandi* per il tempo necessario al giudice preveniente ai fini dell'accertamento della propria giurisdizione; ne derivava la sicura proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto dell'istanza di sospensione del processo prevenuto, in quest'ultimo caso al fine di ottenere dalla Corte di Cassazione il provvedimento sospensivo.

Nonostante il benvenuto *revirement*, nell'ordinanza in commento, il S.C. aderisce al risalente orientamento che accosta la sospensione per litispendenza europea (e internazionale) al meccanismo processuale proprio della sospensione necessaria *ex art.* 295 c.p.c.

La pronuncia valorizza l'analisi dell'oggetto del sindacato che il giudice del merito è chiamato a porre in essere prima di decidere se accordare o meno la sospensione: egli si limita a vagliare l'effettiva sussistenza dell'identità di cause alla luce della nozione di litispendenza europea fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea⁸. Nel caso in cui l'identità sia

⁵ Il riferimento è a Cass., 12 febbraio 1998, n. 1541.

⁶ Si vedano Cass., 12 dicembre 2000, n. 15843; Cass., 29 gennaio 2001, n. 37; e Cass., 17 maggio 2002, n. 7299.

⁷ Cass., 8 giugno 2011, n. 12411.

⁸ È nota l'autonomia della nozione di "litispendenza" elaborata nel contesto eurounitario. I confini del concetto di «identità di cause» sono stati notevolmente allargati dalla Corte di Giustizia, fino a considerare identiche una domanda volta ad ottenere la condanna alla esecuzione della prestazione contrattuale e quella

riscontrata, la sospensione sarebbe un meccanismo da attivare automaticamente, senza che residui spazio per alcuna valutazione di natura giurisdizionale⁹. Ciò è esatto, ma al contempo riduttivo.

Guardare soltanto all'oggetto del sindacato che il giudice del merito è tenuto ad effettuare significa trascurare la *ratio* sottesa alle norme in materia di litispendenza europea. Esse definiscono lo snodo dinamico della giurisdizione all'interno dello spazio giuridico europeo e proprio questa peculiare funzione non può che colorarle, a parer di chi scrive, di una sfumatura di "giurisdizionalità"¹⁰.

3. – L'accostamento del provvedimento sospensivo per litispendenza europea a quello per pregiudizialità-dipendenza comporta una considerevole forzatura di concetti. L'art. 295 c.p.c. opera quale strumento processuale di coordinamento tra due giudizi legati da un nesso di

finalizzata alla dichiarazione di risoluzione della medesima vicenda contrattuale per inadempimento, sulla scorta del ragionamento per il quale entrambe le controversie avrebbero ad oggetto la medesima forza obbligatoria del contratto. Il riferimento è a C-144/86, *Gubish c. Palumbo* e alla successiva *Tatry c. Maciej Rataj* (C-406/92), ove si afferma la coincidenza tra un giudizio di accertamento positivo e uno di accertamento negativo. Per una analisi critica delle decisioni e per l'influenza esercitata dalle medesime sulla nozione di «oggetto del processo di cognizione» negli Stati Membri dell'Unione europea v. per tutti E. D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di cognizione – Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale*, Torino, 2016, 45 ss.

⁹ In dottrina, concordano con la citata ricostruzione della Corte, E. D'ALESSANDRO, *Le Sezioni Unite ribadiscono che è il regolamento necessario di competenza lo strumento utilizzabile avverso il provvedimento di sospensione del processo per litispendenza internazionale* (nota a Cass., sez. un. 22 dicembre 2017, n. 30877), in *Foro it.*, 2018, I, 521 ss.; A. GIUSSANI – G. DI FAZZIO, *Il difetto "temporaneo" di giurisdizione colpisce ancora* (nota a Cass., 8 giugno 2011, n. 12411 e Cass., 2 agosto 2011, n. 16862), in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1627; più di recente, A. GIUSSANI, *Sospensione per litispendenza internazionale e giudizio di legittimità* (nota a Cass., sez. un., 22 dicembre 2017, n. 30877), in *Riv. dir. proc.*, 2018, 829.

¹⁰ Sostengono la natura giurisdizionale delle norme in materia di litispendenza europea C. CONSOLO, *Litispendenza "comunitaria", convenzione "parallela" di Lugano, interventi di terzi e sindacabilità in sede di regolamento di giurisdizione*, cit., 1194 ss., A. CARRATA, *Sospensione per connessione internazionale*, cit., 90; S.M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2009, 193, il quale discorre di «difetto di giurisdizione» del giudice adito per secondo; M.A. LUPOLI, *La nuova litispendenza comunitaria: aspetti procedurali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, 1321 ss.; ID., *Giurisdizione italiana, efficacia di sentenze e atti stranieri*, Napoli, 2007, 252; M. STELLA, *Clausole di proroga della giurisdizione "confliggenti" e domande identiche: opera la disciplina della litispendenza ex art. 29 reg. 1215/2012* (nota a Cass., sez. un., 13 maggio 2019, n. 12638), in *Corr. giur.*, 2020, 236.

pregiudizialità-dipendenza; affatto differente è il concetto di identità di cause, che viene in rilievo in materia di litispendenza europea¹¹.

Si aggiunga che, a sostegno della loro tesi, le Sezioni Unite si richiamano ad orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'ordinanza di sospensione del processo, pur se disposta per ragioni differenti dalla pregiudizialità-dipendenza, è sindacabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c.¹². Il regolamento di competenza, come avviene nell'ordinanza in commento, è di fatto invocato di fronte a qualunque provvedimento che importi una stasi "necessaria" del processo¹³.

La sospensione è una vicenda anomala del processo, il quale esiste, appunto, "per procedere": qualunque sospensione dunque, e non solo quella

¹¹ In questo senso C. CONSOLO, *Litispendenza "comunitaria"*, cit., 1208; A. CARRATTA, *Sospensione per connessione internazionale*, cit., 88. Analogamente anche G. RAITI, *Ancora un revirement delle Sezioni Unite civili sul dilemma dell'impugnabilità dell'ordinanza sospensiva per litispendenza internazionale* (nota a Cass., sez. un., 22 dicembre 2017, n. 30877), in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019, 368.

Contra, invece, R. MARENGO, «Natura» della quaestio di litispendenza comunitaria e regime della rilevanza (nota a Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 37), in *Giur. it.*, 2002, 521, per il quale la sospensione per litispendenza comunitaria condividerebbe lo scopo della sospensione necessaria ex art. 295 c.c., e cioè quello di presidiare il rispetto del principio di economia; G. FIENGO, *Il regime di impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della litispendenza internazionale* (nota a Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 37), in *GiustiziaCivile.com*, 2018; A. GIUSSANI – G. DI FAZZIO, *Il difetto "temporaneo" di giurisdizione colpisce ancora*, cit., 1632 e A. GIUSSANI, *Sospensione per litispendenza internazionale e giudizio di legittimità*, cit., 836 ss.

¹² Per tutte Cass., 22 dicembre 2017, n. 30877, la quale riporta, tra i casi in cui il regolamento di competenza è ammesso avverso provvedimenti assunti per ragioni differenti da quelle di pregiudizialità-dipendenza, la sospensione a seguito di istanza di ricasazione del giudice, ai sensi dell'art. 52 c.p.c. (Cass., 25 maggio 2005, n. 11010), la sospensione per querela di falso incidentale ai sensi dell'art. 313 c.p.c. (Cass., 4 agosto 2010, n. 14497), la sospensione di cui all'art. 16 reg. C.E. n. 1/2003 in materia di concorrenza (Cass., 25 maggio 2016, n. 10880).

¹³ Si noti che la stessa scelta legislativa, compiuta con la L. 353 del 1990, di erigere l'art. 42 c.p.c. a mezzo d'impugnazione dei provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è stata criticata dagli interpreti. Ben poco a che vedere con il tema della competenza ha infatti la necessaria sospensione del processo per pregiudizialità dipendenza. Così A. LEVONI, voce *Regolamento di competenza*, in *Dig. it., disc. priv.*, sez. civ., Torino, XVI, 1997, 486 ss., il quale ammette che occorrono non pochi «contorsionismi logici» per attribuire ai provvedimenti assunti ex art. 295 c.p.c. un franco contenuto di pronuncia sulla giurisdizione. Lo stesso autore si era interrogato sulla possibilità di esperire il regolamento di giurisdizione contro provvedimenti sospensivi regolati in altre sedi testuali rispetto a quella di cui all'art. 295 c.p.c., concludendo in senso negativo. La regola discriminante per l'estensione del rimedio di cui all'art. 42 c.p.c. a casi differenti da quelli di pregiudizialità-dipendenza risiederebbe nell'essere o meno la causa sospensiva riconducibile alla categoria della pregiudizialità tecnica (riporta l'A. l'esempio degli artt. 313 e 315 c.p.c.).

per pregiudizialità-dipendenza, si traduce in un diniego di giustizia, sia pur temporaneo¹⁴. Questa riflessione ha spinto alcuni autori ad avanzare dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 42 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che solo il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia impugnabile¹⁵. Tuttavia, l'interpretazione letterale della norma suggerisce chiaramente di limitare l'impugnabilità a mezzo regolamento di competenza ai provvedimenti sospensivi per pregiudizialità-dipendenza, cioè ai soli casi di cd. "sospensione propria"¹⁶. La necessità di

¹⁴ In questi termini si esprime efficacemente G. TRISORIO LIUZZI, *Il regolamento di competenza e le sospensioni diverse da quella necessaria ex art. 295 c.p.c.* (nota a Cass., 27 settembre 2002, n. 14062), in *Foro it.*, 2003, I, 3139. Si veda anche S. MENCHINI, voce *Sospensione del processo civile*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1, spec. nt. 1.

¹⁵ Avanzano dubbi di legittimità costituzionale G. TRISORIO LIUZZI, *Il regolamento di competenza e le sospensioni diverse da quella necessaria ex art. 295 c.p.c.*, cit., 3139; ID., *Sospensione necessaria del processo e regolamento di competenza* (nota a Cass., 3 febbraio 1997, n. 1010), in *Foro it.*, 1997, I, 1115; A. LEVONI, voce *Regolamento di competenza*, cit., 486; A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 46. Più precisamente, l'art. 42 c.p.c. contrasterebbe con l'art. 3 Cost. poiché viola il principio di eguaglianza, dal momento che tutte le sospensioni e non solo quella di cui all'art. 295 c.p.c. rappresentano un diniego, sia pur temporaneo, di giustizia; con l'art. 24 Cost. in quanto nega un controllo avverso un provvedimento, quello sospensivo, che limita temporaneamente il diritto di azione e di difesa; con l'art. 111 Cost., in quanto non assicura la ragionevole durata del processo.

¹⁶ E.T. LIEBMAN, *Sulla sospensione propria ed «impropria» del processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1958, 158. Per l'A., la sospensione si definisce propria se disposta per ragioni di pregiudizialità-dipendenza, se cioè l'esito della causa pendente dinanzi al giudice che dispone la sospensione dipenda dalla definizione di un giudizio pendente dinanzi a un diverso giudice. Al contrario, la sospensione è impropria se essa è solo "apparente": in questi casi il giudizio continua il suo corso fisiologico in altra sede, dinanzi a un giudice esclusivamente competente a decidere una delle questioni del processo. Esempi sono il regolamento di giurisdizione, quello di competenza, la sospensione disposta in caso di promozione di un giudizio di legittimità costituzionale. Si veda altresì M. VANZETTI, *Incidente di falso, sospensione del processo ed efficacia naturale del processo* (nota a Cass., 16 maggio 2017, n. 12035), in *Giur. it.*, 2017, 2107. La pronuncia conferma la impugnabilità, a mezzo regolamento di competenza, del provvedimento di sospensione per querela di falso. L'A. aderisce alla soluzione della Corte, ma avverte che la ragione per cui l'estensione applicativa dell'art. 42 c.p.c. è corretta nel caso di specie risiede nella circostanza che la sospensione cui dà luogo la proposizione della querela di falso rientra nel concetto di sospensione "propria": la falsità di un documento sarebbe possibile oggetto di un autonomo giudizio, il quale si impone come pregiudiziale rispetto ad un altro giudizio già pendente. È solo la classificazione della sospensione come propria, nell'accezione intesa da Liebman, a suggerire l'utilizzazione del mezzo impugnatorio di cui all'art. 42 c.p.c., non utilizzabile dinanzi a provvedimenti di sospensione «impropria». Si veda anche M. VANZETTI, *Querela di falso e sospensione del processo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2012, 1502. Per un ulteriore approfondimento in materia di

un controllo sui provvedimenti che dispongano una stasi del processo per ragioni differenti dall'art. 295 c.p.c., tra i quali rientra l'ordinanza sospensiva per litispendenza europea, non giustifica la tensione della giurisprudenza di legittimità all'eccessivo allargamento delle maglie interpretative dell'art. 42 c.p.c.: non sempre infatti il regolamento di competenza si presenta come mezzo più idoneo a garantire tutela alla parte lesa, specialmente nei casi, come quello che ci occupa, in cui si necessita di un controllo caratterizzato da rapidità¹⁷.

Inoltre, muovendo dalla prospettiva della S.C., solo i provvedimenti che accolgano l'istanza di sospensione del processo sarebbero impugnabili a mezzo regolamento di competenza, mentre ne resterebbero esclusi quelli che rigettano l'istanza¹⁸. La giustificazione può essere ravvisata nel fatto che solo la sospensione potrebbe dar luogo ad un effettivo diniego di tutela giurisdizionale. Il medesimo rischio non sarebbe attuale, al contrario, in caso di prosecuzione del processo: alla parte che abbia visto risolvere negativamente la propria istanza sospensiva sarebbe pur sempre assicurata una tutela giurisdizionale¹⁹.

A ben vedere, però, proprio l'impossibilità di investire la S.C. della questione di litispendenza europea qualora il provvedimento di diniego

sospensione del processo per querela di falso si rinvia a P. WIDMANN, *Il giudizio di querela di falso: natura ed oggetto*, Trento, 2020, 125.

¹⁷ Da più parti in dottrina si è proposto di prevedere la reclamabilità dei provvedimenti che decidono sulle istanze di sospensione. Il reclamo è infatti strumento più "leggero" rispetto alla impugnazione a mezzo regolamento di competenza e più idoneo a fornire tutela immediata. Per tutti, G. TRISORIO LIUZZI, *Il regolamento di competenza e le sospensioni diverse da quella necessaria ex art. 295 c.p.c.*, cit. 3140. Si veda anche A. GIUSSANI, voce *Sospensione del processo*, in *Dig. it., disc. priv.*, sez. civ., Torino, 1997, 606, per il quale la garanzia dell'azione dovrebbe essere protetta da possibili abusi nell'applicazione delle regole sulla sospensione del processo con strumenti diversi da quello dell'applicazione analogica o estensiva dell'art. 42 c.p.c.: infatti, specialmente nei casi di impugnazione di provvedimenti che rigettino l'istanza di sospensione «il rimedio potrebbe rivelarsi peggiore del male»: la proposizione del regolamento farebbe scattare l'automatica sospensione del processo.

¹⁸ M.A. LUPOI, *Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio di giustizia europeo: an update*, Pisa, 2018, 106. L'A. evidenzia che ammettere l'impugnabilità del provvedimento che nega la sospensione per litispendenza europea vorrebbe dire porre fine al parallelismo con l'art. 295 c.p.c., poiché l'art. 42 c.p.c. limita l'impugnabilità ai soli provvedimenti che la sospensione dispongano.

¹⁹ Concorde E. D'ALESSANDRO, *Le Sezioni Unite ribadiscono che è il regolamento necessario di competenza lo strumento utilizzabile avverso il provvedimento di sospensione del processo per litispendenza internazionale*, cit., 523. Per l'A., la parte che veda rigettare l'eccezione di litispendenza internazionale non rimarrebbe priva di tutela processuale, solo che coltivi la richiesta in appello mediante appello incidentale. Sulla stessa linea si pone anche Cass., 12 maggio 2017, n. 11799.

della sospensione sia assunto *in thesi* in violazione delle regole in materia di litispendenza, genera un vuoto di tutela in capo alla parte convenuta, la quale si trova sprovvista di un rimedio idoneo a fronteggiare il fenomeno dei *parallel proceedings*.

È opportuno, allora, focalizzare l'attenzione sul profilo dell'*enforcement* delle norme in materia litispendenza nei singoli ordinamenti nazionali e sui rimedi di natura processuale o sostanziale previsti a favore della parte che lamenta una scorretta applicazione del diritto europeo da parte del giudice interno²⁰.

Osservando dapprima il piano processuale, tra i rimedi volti a prevenire la instaurazione di *parallel proceedings* è doveroso menzionare quello di matrice anglosassone dell'*anti-suit injunction*. In questa ipotesi, il giudice adito per primo ingiunge alle parti, a pena di *contempt of court*, di astenersi dal promuovere o proseguire un identico giudizio in un ordinamento diverso.

Un acceso dibattito circa tale prassi delle corti di *Common Law* si è sviluppato in materia di accordi di proroga della giurisdizione (la cui disciplina è oggi all'art. 25 reg. U.E. n. 1215/2012): in quest'ambito, il rimedio dell'*anti-suit injunction* era largamente utilizzato al fine di garantire effettività all'accordo di scelta del foro esclusivo, sino alla introduzione dell'odierno art. 31 reg. U.E. n. 1215/2012²¹. La Corte di Giustizia dell'Unione

²⁰ Evidenzia l'urgenza di spostare l'attenzione al profilo dell'*enforcement* delle norme in materia di litispendenza europea S. VILLATA, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I*, Milano, 2012, 35, la quale avverte che nella nozione di *enforcement*, in tema di accordi di proroga della giurisdizione, non rientrano solo i rimedi volti a ottenere la esecuzione in forma specifica degli accordi, ma anche rimedi indiretti quali le *anti-suit injunctions*, il risarcimento del danno in caso di violazione dell'accordo di proroga o il non riconoscimento delle decisioni rese dal giudice non prorogato.

²¹ Sull'impossibilità di utilizzare lo strumento della *anti-suit injunction* a tutela della effettività di un accordo di proroga della giurisdizione ai sensi dell'art. 31 reg. U.E. n. 1215/2012 si veda E. D'ALESSANDRO, *Danno da inadempimento dell'accordo di scelta del foro esclusivo: un'importante sentenza del Bundesgerichtshof*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2020, 793. L'A. sottolinea che proprio la impossibilità di utilizzare le *anti-suit injunctions* a protezione della effettività degli accordi di scelta del foro esclusivo all'interno dello spazio giudiziario europeo ha indotto alla introduzione, con reg. U.E. 1215/2012, dell'art. 31, il quale detta norme procedurali volte a garantire il rispetto effettivo delle clausole di proroga, stabilendo un criterio di distribuzione della competenza giurisdizionale nel caso di adizione, oltre che del giudice prorogato, anche del giudice non prorogato. In argomento si veda anche G. VALLAR, *Litispendenza e sospensione del procedimento: il giudice italiano di fronte all'art. 31, par. 2, del Regolamento Bruxelles I-bis*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2020, 471, spec. nt. 46. Per una panoramica più dettagliata degli strumenti impiegati dalle Corti inglesi a garanzia dell'*enforcement* delle posizioni giuridiche sostanziali derivanti

europea ha però dichiarato tale rimedio contrario al diritto europeo: il descritto meccanismo inibitorio, infatti, falserebbe l'applicazione delle norme sulla giurisdizione all'interno dello spazio giudiziario poiché priverebbe il giudice, adito in violazione dell'accordo, della *potestas* di valutare autonomamente la sussistenza della propria competenza giurisdizionale.²²

Ai sensi della normativa vigente, l'effettività degli accordi di proroga della giurisdizione è garantita da un meccanismo simile a quello previsto per la soluzione di questioni di litispendenza in assenza di *jurisdiction agreements*: il giudice non prorogato, a norma dell'art. 31 del reg. U.E. n. 1215/2012, deve sospendere il giudizio dinanzi a sé instaurato in attesa che il giudice prorogato affermi la propria giurisdizione.

Preso atto dell'impossibilità di impiegare il rimedio preventivo dell'*anti-suit injunction*²³, è opportuno verificare se il meccanismo che impone al giudice adito per secondo e al giudice non prorogato la sospensione del processo ai sensi degli artt. 29 e 31 del reg. U.E. n. 1215/2012 sia davvero idoneo a scongiurare il pericolo della instaurazione di *parallel proceedings*. La corretta applicazione delle norme citate garantisce l'effettiva individuazione del giudice giurisdizionalmente competente; l'ordinamento europeo, però, non detta regole processuali volte a reagire alla scorretta applicazione delle norme da parte dei giudici interni: in tale patologica evenienza, infatti, i due giudizi proseguono in parallelo²⁴. È naturale

dagli accordi di proroga della giurisdizione si veda L. PENASA, *Gli accordi sulla giurisdizione tra parti e terzi*, Padova, 2012, 50 ss.

²² Il riferimento è alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, caso *Turner c. Grovit*, 27 aprile 2004, causa C-159/02 con nota di E. MERLIN, *Le anti-suit injunctions e la loro incompatibilità con il sistema processuale comunitario*, in *Int'l Lis*, 2005, 14. L'A. pone l'accento sull'uso dell'*anti-suit injunction* come strumento per fronteggiare il fenomeno della litispendenza da parte delle corti inglesi, mantenendo pur sempre sullo sfondo la consapevolezza della "elastica" concezione dei criteri attributivi della competenza nei sistemi di *common law*.

²³ Non ci si può esimere dal segnalare l'impatto che la fuoriuscita dell'Inghilterra dall'Unione europea potrebbe avere sulla utilizzabilità, da parte delle Corti Inglesi, dello strumento delle *anti-suit injunctions*. L'Inghilterra, infatti, non sarebbe più soggetta al c.d. regime di Bruxelles e gli interpreti riflettono sulla possibilità che ciò comporti la reviviscenza di istituti giuridici che, ad oggi, sono stati dichiarati non in linea con il diritto europeo, come le *anti-suit injunctions*. Si rinvia a G. RÜHL, *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: which way forward?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2018, 99-128 e R. LOMBARDI, *Le anti-suit injunctions nell'era della Brexit: quali prospettive rispetto all'Unione europea?*, in *Comparazione e diritto civile*, 2019, 275 ss.

²⁴ Il fatto che l'effettività delle norme europee in materia di litispendenza si fondi sul presupposto della loro puntuale applicazione da parte dei giudici concorrenti e, specialmente, del giudice adito per secondo (o del giudice non

domandarsi cosa accada nel caso in cui il giudice interno non sospenda il giudizio, pur in presenza di una questione di litispendenza europea.

Secondo una recente pronuncia della Corte di Giustizia, non sussisterebbero ostacoli al riconoscimento della decisione assunta in violazione delle regole sulla litispendenza dal giudice prevenuto il cui processo si sia concluso prima rispetto a quello instaurato dinanzi al giudice adito per primo²⁵. Questa soluzione si basa sul rilievo per cui il giudice preveniente, richiesto del riconoscimento, non potrebbe sindacare la sussistenza della competenza giurisdizionale in capo al giudice che ha emanato la sentenza straniera.

Un siffatto meccanismo ostacola l'effettività dell'applicazione delle regole sulla litispendenza nello spazio giudiziario europeo²⁶, complice l'assenza di idonei strumenti di controllo sui provvedimenti che erroneamente neghino la sospensione per litispendenza europea: come ribadito dall'ordinanza in commento, infatti, le Sezioni Unite negano l'impugnabilità del provvedimento di diniego della sospensione.

Appurata la mancanza di rimedi processuali, si prospetta l'opportunità di riflettere circa l'esistenza di rimedi sostanziali a vantaggio della parte che

prorogato) è sottolineato da M.A. LUPOI, *Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio di giustizia europeo: an update*, cit., 69.

²⁵ In questi termini la Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *Liberato c. Grigorescu*, 16 gennaio 2019, causa C-386/17. La Corte si esprime chiaramente, al punto 56 della motivazione, in questi termini: «le norme sulla litispendenza di cui all'articolo 27 del reg. C.E. n. 44/2001 e all'articolo 19 del reg. C.E. n. 2201/2003 devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro».

²⁶ Si esprime in termini di insoddisfazione nei confronti del sistema previsto dai regolamenti europei sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni L. PENASA, *Violazione della regola sulla litispendenza europea e riconoscimento della sentenza straniera*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2020, 852. L'A. propone, *de iure condendo*, la previsione di uno strumento volto a porre rimedio alle violazioni della regola sulla litispendenza; egli valorizza la proposta di Franchi, in G. FRANCHI, *Proposte di riforma della Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *La Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano*, Milano, 1985, 78, di prevedere un regolamento di competenza tramite il quale impugnare, dinanzi alla Corte di Giustizia, le decisioni dei giudici nazionali che facciano applicazione delle norme convenzionali sulla giurisdizione ipotizzando che, se un tale regolamento venisse istituito, sarebbe congruo estenderlo anche alle pronunce relative alla litispendenza e alla connessione.

veda ingiustamente rigettata la propria istanza di sospensione per litispendenza, la quale è costretta a sostenere le spese di due processi: quello preveniente e quello prevenuto, a torto non sospeso.

Non si rinvengono rimedi sostanziali per il caso in cui il giudice prevenuto reputi erroneamente inesistente la questione di litispendenza europea. Diverso è il caso in cui le parti abbiano stipulato un accordo di proroga della giurisdizione e venga adito il giudice non prorogato, il quale non si avveda dell'accordo o, erroneamente, non ritenga la domanda presso di lui incardinata rientrando nel perimetro del medesimo. Prendendo in prestito le categorie del diritto sostanziale, può scorgersi l'inadempimento, da parte dell'attore che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice non prorogato, dell'obbligazione assunta al momento della stipula dell'accordo. Tale comportamento della parte in mala fede è stato ritenuto, dalle Corti tedesche, idoneo a fondare una azione di risarcimento del danno da inadempimento dell'accordo di scelta del foro esclusivo²⁷. Ad oggi, analoga soluzione non risulta essere accolta dall'ordinamento italiano: la parte diligente rispetto alla esecuzione dell'accordo di proroga risulta, così, sprovvista di idonea tutela giurisdizionale, anche sul piano sostanziale.

Considerare inerenti alla giurisdizione le norme sulla litispendenza europea e consentire, di conseguenza, di investire della relativa questione la S.C. a mezzo regolamento preventivo di giurisdizione, può contribuire a colmare gravi lacune di effettività della tutela, assicurando una rapida

²⁷ Sul punto si veda E. D'ALESSANDRO, *Danno da inadempimento dell'accordo di scelta del foro esclusivo: un'importante sentenza del Bundesgerichtshof*, cit. 794, ove l'A. ricostruisce dettagliatamente la natura giuridica degli accordi di scelta del foro esclusivo, dei quali si discute circa la matrice sostanziale ovvero processuale. Interessante è porre mente alla ricostruzione offerta dal *Bundesgerichtshof*, il quale li definisce accordi aventi duplice oggetto: da una parte processuale, individuando essi, dal punto di vista dinamico, il giudice munito di giurisdizione esclusiva, con contestuale rinuncia delle parti alla giurisdizione di un giudice diverso; dall'altra sostanziale, nella misura in cui determinerebbero il sorgere di una obbligazione di *non facere*, avente ad oggetto l'impegno a comportarsi secondo buona fede e dunque a non adire una diversa autorità giurisdizionale rispetto a quella indicata nell'accordo di proroga. Proprio l'inadempimento di tale ultima obbligazione sarebbe fonte di un diritto al risarcimento dei danni. Si veda anche G. VALLAR, *Litispendenza e sospensione del procedimento: il giudice italiano di fronte all'art. 31, par. 2, del Regolamento Bruxelles I-bis*, cit., 472, nt. 47, la quale pure rimanda alla decisione del *Bundesgerichtshof*, e segnala altresì ulteriori casi di condanna al risarcimento del danno per violazione di una clausola di scelta del foro negli ordinamenti inglese e spagnolo. Sulla natura giuridica degli accordi di proroga della giurisdizione si v. L. PENASA, *Gli accordi sulla giurisdizione tra parti e terzi*, cit., 80 ss., il quale attribuisce ai *jurisdiction agreements* natura di negozi bilaterali con effetti processuali e G. PAILLI, *Autonomia privata e accordi sulla giurisdizione*, Torino, 2020, 86 ss.

soluzione della questione proprio quando essa risulti più urgente: nei casi cioè di erroneo diniego del provvedimento sospensivo²⁸.

4. – La prospettata soluzione trova conforto nelle argomentazioni dei giudici della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

A tal proposito si consideri il caso *Liberato c. Grigorescu* del 16 gennaio 2019, causa C-386/17²⁹. Riassumendo brevemente i fatti di causa, il giudice italiano veniva adito con una domanda di separazione, quello romeno con una domanda di divorzio³⁰. Il giudice della Romania, prevenuto nonostante la (fondata) eccezione di litispendenza, decideva il merito della causa, accogliendo la domanda di divorzio: la sentenza passava in giudicato. L’ex moglie, nel giudizio ancora pendente in Italia, chiedeva il riconoscimento

²⁸ Propongono, più autorevolmente, di devolvere la soluzione della questione di litispendenza europea alle sez. un. a mezzo regolamento preventivo di giurisdizione A. CARRATTA, *Sospensione per connessione internazionale*, cit., 90, il quale definisce quella del regolamento preventivo di giurisdizione la «strada maestra»; C. CONSOLO, *Litispendenza “comunitaria”*, cit., 1208; ID., *La base partecipativa e la aspirazione alla nomofiliachia*, cit., 1568, spec. nt. 3; M. STELLA, *Clausole di proroga della giurisdizione “confliggenti”*, cit., 236, spec. nt. 1; M.A. LUPOI, *Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio di giustizia europeo: an update*, cit., 104. Propone una lettura alternativa a quella «binaria» della Cassazione tra regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione G. RAITI, *Ancora un revirement delle Sezioni Unite civili sul dilemma dell’impugnabilità dell’ordinanza sospensiva per litispendenza internazionale*, cit., 376.

²⁹ Per un commento della decisione si vedano L. PENASA, *Violazione della regola sulla litispendenza europea e riconoscimento della sentenza straniera*, cit., 840 ss.; M.C. BARUFFI, *Il divorzio nel diritto dell’Unione europea*, in *Famiglia e Diritto*, 2021, 99; E. EBAU, *Litispendenza e riconoscimento di provvedimenti stranieri – Litispendenza e riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale genitoriale*, in *Giur. it.*, 2019, 1338.

³⁰ Ai sensi dell’art. 19 del reg. C.E. n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale: «qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita». Il meccanismo processuale dettato dalla norma è il medesimo previsto all’art. 29 del reg. U.E. n. 1215/2012, per il quale «[...] qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza». Stante l’identità di scopo delle due norme, possono estendersi le conclusioni cui giunge la Corte di Giustizia dell’Unione europea circa l’interpretazione delle norme che regolano la litispendenza in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale nel caso *Liberato* a quelle che regolano il medesimo fenomeno in materia civile e commerciale.

della sentenza romena di divorzio ma l'ex marito si opponeva, facendo valere la contrarietà della decisione all'ordine pubblico italiano. Secondo l'opponente le autorità romene si erano pronunciate in violazione del reg. C.E. n. 2201/2003³¹ e delle ivi contenute norme in materia di litispendenza.

La vicenda approdava in Cassazione, che sospendeva il giudizio chiedendo alla Corte di Giustizia se la violazione delle regole sulla litispendenza europea potesse costituire motivo ostativo al riconoscimento della pronuncia assunta sotto il profilo dell'ordine pubblico processuale oppure se fosse applicabile l'art. 24 del reg. C.E. n. 2201/2003, rubricato «divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine», che impedisce di procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato Membro d'origine in sede di riconoscimento di una sentenza straniera.

Si poneva dunque una questione pregiudiziale relativa alla possibile qualificazione delle norme sulla litispendenza come norme sulla giurisdizione: in quanto tali, il giudice dello Stato richiesto sarebbe privato della possibilità di sindacare il loro rispetto da parte del giudice che ha emanato la sentenza, in conformità al disposto di cui all'art. 24 reg. C.E. n. 2201/2003.

La Corte di Giustizia ha opportunamente chiarito che le disposizioni sulla litispendenza siano qualificabili quali norme di competenza giurisdizionale. Di conseguenza, il sindacato relativo al loro rispetto è sottratto al giudice dello Stato d'arrivo, analogamente a quanto previsto per le norme sulla giurisdizione in generale.

5. – Attribuire natura di norme sulla giurisdizione a quelle che si occupano di litispendenza europea ha il pregio di consentire la devoluzione della relativa questione alle sez. un. a mezzo regolamento preventivo di giurisdizione. Questo, lo si ribadisce, sia nel caso che il giudice del merito abbia negato la sospensione sia nel caso che l'abbia concessa, intravedendo in entrambe le ipotesi una minaccia alla effettività della tutela delle parti coinvolte.

Conviene dunque prender consapevolezza delle peculiarità che connotano lo strumento del regolamento di giurisdizione, la cui storia, esposta a fortune alterne, è travagliata³². Certo è che il regolamento *de quo* costituisce un *unicum* nel panorama giuridico europeo: dal punto di vista

³¹ Relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale

³² Sul punto si veda F. CIPRIANI, *Il regolamento di giurisdizione*, Napoli, 1981, *passim*, cui *adde* G. TRISORIO LIUZZI, voce *Regolamento di giurisdizione*, in *Dig. it., disc. priv.*, sez. civ., Torino, 1997, 509 ss.

comparato, infatti, non si rinvengono strumenti analoghi negli ordinamenti degli Stati Membri. Il regolamento di giurisdizione è strumento preventivo, privo di qualunque sfumatura di gravame (al contrario del regolamento di competenza), utile anche al fine di risolvere la questione di giurisdizione prima che il pericolo di *parallel proceedings* si renda attuale. Tale strumento assai particolare merita – come è stato autorevolmente osservato – una “ricarburazione”³³.

Non valgono poi ad escludere la possibilità di avvalersi del regolamento di giurisdizione quegli orientamenti che individuano nella pronuncia sospensiva del giudice del merito relativa alla litispendenza europea un motivo ostativo alla proposizione del medesimo. Il regolamento di giurisdizione, infatti, è precluso solo una volta deciso il merito della controversia. È chiaro, invece, che la decisione relativa alla sospensione in costanza di una questione di litispendenza sia inidonea ad incidere sul merito³⁴.

Inoltre, raffrontando da un punto di vista dinamico il regolamento preventivo di giurisdizione con quello di competenza, emerge come il primo si presenti, agli occhi dell’operatore giuridico, come uno strumento più maneggevole. Il regolamento ai sensi dell’art. 41 c.p.c. non comporta una stasi automatica del processo, essendone valutata la opportunità dal giudice

³³ In questi termini C. CONSOLO, *La Italian Torpedo non fa naufragare per la seconda volta la petroliera Erika e la buona fede processual-internazionalistica (grazie al “ricarburato” e non più vituperando nostro regolamento di giurisdizione)*, in *Int’l Lis*, 2003, 99, il quale intravede nel regolamento di giurisdizione il ruolo di «promotore della buona fede processuale». Nel caso annotato, in particolare, il regolamento di giurisdizione veniva proposto quale mezzo di contrasto alle c.d. azioni *Torpedo*, proposte allo scopo di sfruttare la capacità inibitoria della prevenienza-litispendenza di un processo presso un foro privo di giurisdizione. È proprio in Stati come l’Italia, nota l’autore, che le azioni di tal genere sono più pericolose, stante la notoria lungaggine processuale. In questo contesto veniva a ritagliarsi un nuovo ruolo il regolamento di giurisdizione, finalmente «ricarburato» ed ormai lontano dalle critiche mossegli al momento del suo ingresso nel nostro sistema da Cipriani. Si veda altresì C. CONSOLO, *La buona fede internazionalprocessualistica ed il nostro «ricarburato» regolamento di giurisdizione*, in *Giur. it.*, 2003, 2056 ss.

³⁴ Lo sottolinea A. CARRATTA, *Sospensione per connessione internazionale*, cit., 90, il quale evidenzia il dato acquisito per cui il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso nel caso in cui sia intervenuta una decisione di merito, anche limitata alla giurisdizione o ad una questione meramente processuale; parimenti egli mette in luce però che il concetto di “decisione in sede di merito” deve ricollegarsi ad un provvedimento che, a prescindere dalla sua forma di sentenza o di ordinanza, abbia una qualche incidenza sul merito della controversia. Questo non è il caso del provvedimento sospensivo emanato dal giudice di merito e relativo a una questione inerente la litispendenza europea. Sulla interpretazione dell’inciso “decisione in sede di merito”, per tutti, G. TRISORIO LIUZZI, voce *Regolamento di competenza*, cit., 518.

del merito, ai sensi dell'art. 367 c.p.c. Il regolamento di competenza, al contrario, genera una sospensione automatica, certamente meno in linea con il principio di economia.

Preferendo lo strumento del regolamento di giurisdizione si eviterebbe altresì di allargare eccessivamente le maglie interpretative dell'art. 42 c.p.c. e di scomodare accostamenti tra figure giuridiche che sono specchio, come visto, di *rationes* tra loro divergenti.

La Corte di cassazione, nella sua composizione più autorevole, conserverebbe inoltre il proprio ruolo di “giudice della giurisdizione” anche nelle sempre più frequenti controversie transfrontaliere e garantirebbe, nell'esercizio di tale mansione, una interpretazione uniforme delle norme europee in materia di litispendenza³⁵.

Si apre quindi una parentesi relativa alla posizione del giudice del merito di fronte all'ordinanza emanata dalle Sezioni Unite a conclusione del regolamento di giurisdizione, qualora venga in rilievo l'applicazione del diritto dell'Unione europea. Come noto, la decisione esplica, nei confronti del giudice del merito, una efficacia preclusiva interna rispetto alla valutazione della propria giurisdizione, vincolandolo al *dictum* della S.C. Vi è però un caso in cui il giudice nazionale può (*rectius*: deve) riappropriarsi del potere di valutare la sussistenza della propria competenza giurisdizionale. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel caso *Interedil*, si è intrattenuta proprio sul rapporto intercorrente tra le norme processuali di diritto interno che impongono ad un giudice non di ultima istanza di uniformarsi al principio di diritto dettato da un giudice di grado superiore e la conformità del medesimo alle norme europee³⁶. Più precisamente, nel caso in cui il *dictum* risultante da un regolamento preventivo di giurisdizione sia contrario al diritto dell'Unione europea, il giudice del merito vede risorgere il potere di verificare la propria competenza giurisdizionale e di adire la

³⁵ A. CARRATTA, *Sospensione per connessione internazionale*, cit., evidenzia che, assegnando alle Sezioni Unite il ruolo di giudice sulla giurisdizione nei casi di litispendenza europea, si ovvierebbe alla assenza di un organo di rilevanza sovranazionale al quale demandare il compito di risolvere eventuali conflitti positivi o negativi che dovessero sorgere con riferimento alle norme sulla litispendenza o sulla connessione internazionale.

³⁶ Si v. *Interedil*, 20 ottobre 2011, causa C-396/09 e *Rheinmülen Dusseldorf c. Einfuhr*, 12 febbraio 1974, causa C-146/73, *Elchinov*, 5 ottobre 2010, C-173/09, e *Krizan*, 15 gennaio 2013, causa C-416/10. Per una visione d'insieme dell'evoluzione giurisprudenziale si vedano: E. D'ALESSANDRO, *L'ordinanza conclusiva del regolamento di giurisdizione capitola dinanzi alla «primauté» del diritto dell'Unione europea*, in *Foro it.*, 2011, IV, 547; C. HONORATI, *Higher courts, lower courts and preliminary ruling: a lesson from Interedil*, in *Int'l Lis*, 2012, 134; G. RAITI, *Dopo Elchinov ed Interedil, Krizan: ribadita l'incompatibilità con il diritto dell'Unione del vincolo processuale interno all'enunciato in iure della corte superiore*, in *Int'l Lis*, 2013, 24.

Corte a mezzo rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE. La regola sancita dalla Corte può a prima vista sembrare dirompente, ma essa risulta specchio del c.d. principio di *primauté* del diritto europeo. Non si può negare, tuttavia, un incisivo impatto della medesima sull'ordinamento processuale interno, in quanto non pochi sono i casi di regolamento di giurisdizione in cui venga in rilievo l'applicazione di norme comunitarie³⁷.

Per concludere, il principio di prevenienza e la sospensione del giudizio prevenuto (o incardinato presso il giudice non prorogato), sono gli strumenti forniti dal reg. U.E. n. 1215/2012 per la gestione del fenomeno dei c.d. *parallel proceedings*. La razionale applicazione di queste norme garantisce l'efficiente distribuzione della competenza giurisdizionale tra gli Stati Membri. Il diritto processuale europeo, però, non prevede strumenti di reazione alla scorretta o mancata applicazione delle norme in materia di litispendenza.

L'urgenza di colmare tale lacuna legislativa è evidente sol che si ponga mente al carattere *lato sensu* definitivo del provvedimento del giudice nazionale che conosca una questione di litispendenza europea, disponga o meno la sospensione: da esso dipende infatti la concreta attribuzione della causa al giudice interno o al giudice straniero e l'effettiva prevenzione del fenomeno dei *parallel proceedings* nello spazio giudiziario europeo.

In assenza di un organo sovranazionale deputato a risolvere i conflitti di giurisdizione, spetta al diritto interno dei singoli Stati Membri il compito di identificare gli strumenti processuali più idonei a garantire l'*enforcement* delle norme in materia di litispendenza europea³⁸. Nel caso dell'Italia, la

³⁷ In particolare E. D'ALESSANDRO, *L'ordinanza conclusiva del regolamento di giurisdizione capitola dinanzi alla «primauté» del diritto dell'Unione europea*, cit., 548 osserva che non è escluso che il *dictum* della Corte di Giustizia per ora relativo alla cedevolezza del principio di diritto e della pronuncia sulla giurisdizione rispetto alla primazia del diritto europeo, sia in futuro esteso, per analogia di *ratio*, anche alle pronunce sulla mera competenza provenienti da una autorità giurisdizionale di grado superiore, ad esempio le ordinanze conclusive del regolamento di competenza.

³⁸ La riflessione può estendersi anche ad altri ambiti del diritto, come quello fallimentare. Il caso *Interedil* causa C-396/09 è meritevole di attenzione sotto un ulteriore profilo oltre a quello già menzionato nel testo; le parti discutevano circa l'individuazione del *center of main interest* (c.d. COMI) di una società che aveva trasferito la propria sede sociale in altro Paese membro dell'Unione europea poco prima dell'apertura della procedura d'insolvenza. La definizione di COMI era centrale nella individuazione del giudice giurisdizionalmente competente per l'apertura della procedura di insolvenza a carattere principale, ai sensi dell'allora vigente art. 3 del reg. C.E. n. 1346/2000. Il fatto che il regolamento non fornisse una definizione di "centro degli interessi principali", ma che si limitasse ad introdurre una presunzione di coincidenza del medesimo con la sede statutaria della società, aveva incentivato il fenomeno del *bad forum shopping*, inducendo le società a deliberare lo spostamento della sede sociale in Stati con legislazione fallimentare più favorevole poco prima della apertura della procedura. Dunque, anche in materia di

scelta, anche alla luce delle esposte riflessioni, non può che ricadere sul regolamento preventivo di giurisdizione.

È dunque auspicabile che la Corte di Cassazione ritorni sui suoi passi e riconsegna, alla parte convenuta in un giudizio con elementi di transnazionalità, un idoneo strumento di reazione al fenomeno dei *parallel proceedings*.

Abstract

CONTROVERSIAL ISSUES WITH REGARD TO THE CHALLENGE OF THE DECISION TO STAY THE PROCEEDING IN CASE OF *LIS PENDENS*

La Corte di Cassazione conferma che il provvedimento sospensivo per litispendenza europea è impugnabile con regolamento di competenza, scorgendovi una ipotesi di sospensione necessaria del processo e non una questione di giurisdizione. Scopo del commento è dimostrare la natura giurisdizionale della questione e l'inidoneità della ricostruzione della Corte a garantire l'*enforcement* delle norme in materia di litispendenza europea. In assenza di un organo sovranazionale deputato a risolvere i conflitti di giurisdizione in caso di litispendenza, si propone la devoluzione di tale compito alle sez. un. a mezzo regolamento di giurisdizione.

The Italian Corte di Cassazione confirms that the decision to stay the proceeding in case of lis pendens shall be challenged through the means of regolamento di competenza, since it represents a case of mandatory stay of the proceeding and not a jurisdictional matter. The aim of the article is to demonstrate the jurisdictional nature of the issue and the unsuitability of the solution of the Court to ensure the enforcement of the European rules on lis pendens. In the absence of a supranational body entrusted with the solution of conflict of jurisdiction in

insolvenza transfrontaliera, proprio l'assenza di una definizione legislativa di COMI ed il conseguente dilagare del fenomeno del *forum shopping*, avevano contribuito a far emergere una lacuna nel sistema processuale europeo, e cioè la assenza di un organo sovranazionale deputato a regolare i conflitti di giurisdizione tra diversi Stati Membri dell'Unione europea. Lo rileva chiaramente L. BACCAGLINI, *In tema di giurisdizione fallimentare europea: trasferimento della sede legale all'estero e "centro degli interessi principali" della società nel pensiero della S.C., alla vigilia della modifica del reg. 1346/2000* (nota a Cass., sez. un., 11 marzo 2013, n. 5945), in *Int'l Lis*, 2013, 148. La soluzione di potenziali conflitti di giurisdizione, dovuti alla scarsa chiarezza delle norme europee volte a ripartire la giurisdizione in materia fallimentare, sembra essere demandata al diritto interno, e più precisamente alla S.C. adita a mezzo regolamento di giurisdizione. Anche nel caso *Interedil*, infatti, le parti si erano indotte a proporre un regolamento preventivo ai sensi dell'art. 41 c.p.c., affidando così, di fatto, l'*enforcement* delle norme sulla giurisdizione europea ad un meccanismo processuale nazionale.